



**COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**  
Provincia di Milano

***COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI***

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI***

**Approvato e modificato con delibere**

- Commissario Prefettizio n. 17 del 02/02/2000
- Commissario Prefettizio n. 37 del 01/03/2000
- Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2006



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

## INDICE

### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato
- Art. 3 - Area fabbricabile
- Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto
- Art. 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico
- Art. 7 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)
- Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito

### **Titolo II - DICHIARAZIONE / DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

- Art. 9 - Dichiarazione o denuncia
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 - Accertamento

### **Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI**

- Art. 12 - Versamenti e riscossione
- Art. 13 - Rimborsi in genere
- Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

### **Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 15 - Detrazioni e riduzioni
- Art. 16 - Abitazione principale
- Art. 17 - Immobili posseduti da Enti non commerciali
- Art. 18 - Pertinenze dell'abitazione
- Art. 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili

### **Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art.20 - Incentivi al personale
- Art.21 - Norme di rinvio
- Art.22 - Entrata in vigore



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

## Provincia di Milano

### Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 24/02/99 e modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 26/03/99.

#### Articolo 2 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

#### Riferimenti normativi Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 504/1992

#### Articolo 3 - Area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente comma.

#### Riferimenti normativi Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 504/1992; Articolo 58 D.Lgs. 446/1997

#### Articolo 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizi, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali esperti esterni, anche di uffici statali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non sono sottoposti a verifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori stabiliti col provvedimento di cui al comma precedente.

### Riferimenti normativi Articolo 5 D.Lgs. 504/1992;

#### Articolo 5 - Qualifica di coltivatore diretto

1. A decorrere dal 01/01/1998, ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, letto b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale, deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, art. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

### Riferimenti normativi Articolo 2, comma 1 letto B) e 9 D.Lgs. 504/1992

#### Articolo 6 - Fabbricati di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della Legge I° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore pari a 100.

### Riferimenti normativi Articolo 2, comma 5, D.L., 16/1993

#### Articolo 7 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al I° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

**Riferimenti normativi Articolo 6, D.Lgs. 504/1992; art. 3 comma 53 L. 662/1996, art. 10 D.L. 669/96.**

### **Articolo 8 - Fabbricato parzialmente costruito**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

**Riferimenti normativi Articolo 5 D.Lgs. 504/1992;**

## **Titolo II - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

### **Articolo 9 - Dichiarazione / Denuncia**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

### Riferimenti normativi Articolo 10 D.Lgs. 504/1992

#### Articolo 10 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento generale delle entrate tributarie, l'Amministrazione Comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui al precitato articolo 8 del regolamento generale, l'Amministrazione Comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

### Riferimenti normativi Articolo 10 D.Lgs. 504/1992

#### Articolo 11 - Accertamento

1. Per l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall'articolo 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e dal Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione.
2. Quanto disposto dal precedente comma I si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

### Riferimenti normativi Articolo 10 e art. 11 D.Lgs. 504/1992

## Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI

#### Articolo 12 - Versamenti e Riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
3. (Annullato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 37 del 01.03.2000)
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili: a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni.

**Riferimenti normativi Articolo 59 comma 1, lettera i), D.Lgs. 446/1997;**

### **Articolo 13 - Rimborsi in genere**

1. In aggiunta ai casi di cui al combinato disposto degli articoli 13 e 16 del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/1992 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.
2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto; i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.

**Riferimenti normativi Articolo 13 D.Lgs. 504/1992**

### **Articolo 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area.**



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
  - a) Per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata.
  - b) Per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
  - a) Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - b) Non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
  - c) Le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
  - d) Comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

**Riferimenti normativi Articolo 59 lettera f) D.Lgs. 446/1997.**



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

### Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

#### Articolo 15 - Detrazioni e riduzioni

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta) relative all'abitazione principale.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.
3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per l'abitazione principale.

Riferimenti normativi Articolo 8 D.Lgs. 504/1992; art. 3, comma 56 Legge 662/1996; art. 1, comma 4-ter D.L. 16/1993; art. 58 D.Lgs. 446/1997.

#### Articolo 16 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare alloggio posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:
  - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) L'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai parenti in linea retta



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

fino al 3° grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), ad affini fino al 2° grado, (suoceri, generi e nuore, cognati), al coniuge, ancorché separato o divorziato, che le occupano quale loro abitazione principale;

- c) Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- d) L'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dei familiari del possessore.

- 2. Il soggetto interessato può attestare le sussistenze delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante autocertificazione.

**Riferimenti normativi Articolo 8 D.Lgs. 504/1992; art. 3, comma 56 Legge 662/1996; art. 1, comma 4-ter D.L. 16/1993; art. 58 D.Lgs. 446/1997.**

### **Articolo 17 - Immobili posseduti da enti non commerciali**

- 1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

**Riferimenti normativi Articolo 59, comma 1 lettera i) D.Lgs. 446/1997.**

### **Articolo 18 - Pertinenze dell'abitazione**

- 1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Le pertinenze, così come sopra descritte, devono in ogni caso, essere possedute ed utilizzate direttamente dal soggetto passivo. *(comma così modificato dalla deliberazione di C.C.n. 47 del 21/12/2006)*
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

**Riferimenti normativi Articolo 59, comma 1 lettera d) D.Lgs. 446/1997.**

### Articolo 19 - Fabbricati inagibili e inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
  - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  - d) Edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
  - e) Edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
- Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma i) ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

**Riferimenti normativi Articolo 8 D.Lgs. 504/1992; art. 3, comma 56 Legge 662/1996; art. 11, comma, 4-ter D.L. 16/1993; art. 59 D.Lg.s. 446/1997.**

### **Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 20 - Incentivi per il personale addetto**

1. Ai sensi dell'articolo 59, I° comma lettera p), del D.Lgs 446/97, al fine di potenziare le attività di controllo, sono attribuiti compensi incentivanti della produttività al personale addetto che collabori al recupero degli importi dovuti a seguito delle attività stesse. Il compenso è attribuito nella percentuale del 5% sugli importi effettivamente incassati a seguito di attività di liquidazione, accertamento o riscossione a mezzo ruolo o decreto ingiuntivo, per i quali non sia stato intrapreso un ricorso. *(comma così modificato dalla deliberazione di C.C.n. 47 del 21/12/2006)*

**Riferimenti normativi Articolo 59 I° comma lettera p), D.Lgs. 446/1997.**

#### **Articolo 21 - Norme di rinvio**



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

### **Articolo 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il I° gennaio 2000.